



FABRIZIO MARONGIU BUONAIUTI*

L'INCIDENZA DELLA DISCIPLINA DELLA GIURISDIZIONE NELLE AZIONI NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ MULTINAZIONALI PER DANNI ALL'AMBIENTE SUL DIRITTO DI ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

SOMMARIO: 1. Gli sviluppi recenti della giurisprudenza nel senso dell'affermazione di una responsabilità delle società madri di gruppi multinazionali per i danni ambientali causati dalle attività delle società controllate in paesi in via di sviluppo. – 2. L'inadeguatezza dei criteri di competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale contenuti nel regolamento UE n. 1215/2012 (c.d. Bruxelles I-*bis*) in relazione a controversie di questo tipo, nelle quali si è in presenza di convenuti domiciliati in Stati terzi. – 3. Prospettive di riforma della disciplina contenuta nel regolamento Bruxelles I-*bis*, nel senso di estendere l'operatività dei criteri di competenza giurisdizionale basati sulla connessione ai casi nei quali parte dei convenuti sono domiciliati in uno Stato terzo, ovvero di introdurre nel regolamento la previsione di un *forum necessitatis* per azioni relative alle violazioni dei diritti umani, ivi incluso il diritto ad un ambiente sano. – 4. Opportunità di intervenire parallelamente anche sulle regole relative alla legge applicabile alla responsabilità da fatto illecito contenute nel regolamento CE n. 864/2007 (c.d. Roma II), estendendo la regola speciale già presente con riferimento ai danni all'ambiente alle altre ipotesi di violazioni dei diritti umani. – 5. La soluzione al momento prospettata nella proposta di direttiva europea concernente il dovere di diligenza delle imprese, con l'attribuzione di un carattere di applicazione necessaria agli *standards* in termini di responsabilità da fissarsi negli Stati membri in attuazione della direttiva. – 6. Considerazioni conclusive.

1. *Gli sviluppi recenti della giurisprudenza nel senso dell'affermazione di una responsabilità delle società madri di gruppi multinazionali per i danni ambientali causati dalle attività delle società controllate in paesi in via di sviluppo*

La responsabilità delle società madri di gruppi multinazionali per danni all'ambiente causati da società controllate operanti in Paesi in via di sviluppo ha formato oggetto negli ultimi anni di interessanti sviluppi giurisprudenziali, attirando nuovamente l'attenzione su una problematica già messa in evidenza nei decenni precedenti, a partire dal noto caso *Bhopal* verificatosi verso la metà degli anni Ottanta dell'ultimo secolo, nel quale la Union Carbide Corporation, costituita a New York come società madre del gruppo omonimo, venne chiamata a rispondere davanti ai giudici americani dei danni causati dalla disastrosa fuorius-

*Professore ordinario di Diritto internazionale, Università di Macerata.

scita di una nube di gas altamente tossico dagli stabilimenti della società controllata indiana situati nei pressi della città che dà il nome al caso¹.

I casi più recenti ripropongono, malgrado la varietà delle circostanze, trattandosi talora di azioni risarcitorie che traggono origine da un inquinamento diffuso dell'ambiente come conseguenza del rilascio prolungato di sostanze nocive e talaltra di azioni che scaturiscono da un singolo evento catastrofico sulla falsariga del caso appena evocato, questioni analoghe a quelle che già venivano in considerazione allora, e cioè essenzialmente, per quanto attiene ai profili sostanziali, alla possibilità di invocare la responsabilità della società madre in relazione ai danni causati dall'attività di una società controllata con sede in un diverso Paese, e, per quanto attiene ai profili procedurali, alla possibilità di invocare la giurisdizione dei giudici dello Stato in cui ha sede la società madre in relazione a eventi verificatisi nel Paese in cui opera la società controllata e nel quale la società madre non ha una propria presenza diretta. Così, nel caso *Shell*, oggetto di una nota pronuncia della United Kingdom Supreme Court del 12 febbraio 2021², gli abitanti di una regione della Nigeria nella quale una controllata locale del gruppo Shell esercitava un'attività di estrazione petrolifera e di conduzione di oleodotti dal cui svolgimento derivavano sistematici danni all'ambiente circostante in termini di contaminazione delle acque e dei terreni con conseguenti pesanti ricadute sul sostentamento e sull'approvvigionamento idrico della popolazione locale, avevano citato in giudizio davanti ai giudici inglesi la società capogruppo, domiciliata in Inghilterra, imputandole una violazione del *duty of care* che incombeva alla società stessa nei confronti delle popolazioni nigeriane interessate, in base alla *common law* inglese ritenuta vigente anche come parte del diritto nigeriano che ad essa si ispira. Ciò in considerazione del grado di controllo che la società madre era in grado di esercitare, e in concreto poteva dirsi aver esercitato, sull'attività della controllata in Nigeria, non soltanto sulla base dell'aver emanato delle linee guida a livello di gruppo con riferimento alla condotta delle attività estrattive e alla connessa gestione degli oleodotti, bensì anche in conseguenza del fatto di essersi direttamente fatta carico di verificare, mediante l'invio di propri incaricati, la conformazione dell'attività della controllata nigeriana alle linee guida adottate³. Non troppo diversamente, nel caso *Municipio de Mariana v. BHP*, oggetto di una successiva pronuncia della Court of

¹ Si veda, con riguardo a questo caso emblematico, U. BAXI, *Mass Torts, Multinational Enterprise Liability and Private International Law*, in *Recueil des cours*, vol. 276, 1999, p. 297 ss., spec. p. 354 ss. Se nel caso *Bhopal* la giurisdizione delle corti federali statunitensi trovava nettamente fondamento nel criterio del *doing business* da parte della Union Carbide Corporation negli Stati Uniti, non si può fare a meno di ricordare che un ampio filone giurisprudenziale di *human rights litigation* si è sviluppato innanzi alle corti statunitensi sulla base dell'*Alien Tort Statute*, 28 U.S.C. par. 1350, legge federale che consente ad uno straniero di agire di fronte alle corti federali degli Stati Uniti per un illecito che comporti violazione del diritto internazionale generale o di un trattato di cui gli Stati Uniti siano parte. La nota sentenza della Corte suprema relativa al caso *Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co.* del 17 aprile 2013, avente ad oggetto analoghe pretese risarcitorie nei confronti della Shell per i danni all'ambiente derivanti dalle attività estrattive svolte dalla controllata nigeriana di quest'ultima, ha tuttavia limitato sensibilmente la portata della regola, imponendo in via interpretativa il requisito in base al quale al fine della sussistenza della giurisdizione la violazione lamentata avrebbe dovuto presentare un collegamento sufficiente con gli Stati Uniti. Si veda al riguardo U. KOHL, *Corporate Human Rights Accountability: The Objections of Western Governments to the Alien Tort Statute*, in *Int. Comp. Law Quart.*, 2014, p. 665 ss., spec. p. 668 ss.

² United Kingdom Supreme Court, *Okpabi and others v. Royal Dutch Shell Plc and another*, sentenza del 12 febbraio 2021, [2021] UKSC 3.

³ Si vedano i paragrafi 24 ss. dell'Opinion dovuta a Lord Hamblen, p. 7 ss. del testo della sentenza, con riferimento all'ampliamento dei presupposti per la configurabilità di un *duty of care* da parte della società controllante operato dalla United Kingdom Supreme Court nella precedente pronuncia relativa al caso *Vedanta Resources Plc and another v. Lungowe and others*, sentenza del 10 aprile 2019, [2019] UKSC 20.

Appeal inglese⁴, diversi enti territoriali e individui residenti nelle località interessate di due Stati federati del Brasile avevano citato ancora una volta davanti ai giudici inglesi la società BHP, capogruppo con sede in Inghilterra di una multinazionale del settore dell'estrazione mineraria, per sentirla dichiarare responsabile dei danni da loro subiti per effetto della devastazione dell'ambiente causata dal cedimento di una diga di contenimento di un bacino di stoccaggio dei residui dell'attività di estrazione mineraria condotta da una controllata brasiliana del gruppo nella località di Fundao in Brasile. Anche in questo caso, la responsabilità della capogruppo, e, conseguentemente, la giurisdizione dei giudici inglesi, venivano invocate in considerazione del controllo esercitato dalla capogruppo stessa sulla controllata brasiliana⁵.

In entrambi i casi, emergeva nettamente come le considerazioni di carattere sostanziale soggiacenti alla scelta degli attori di convenire in giudizio le società capogruppo innanzi ai giudici del Paese della rispettiva sede fossero da individuarsi negli *standards* più elevati in termini di tutela dell'ambiente e, di riflesso, dei diritti delle persone coinvolte, applicabili nel Paese, il Regno Unito, all'epoca dei fatti membro dell'Unione europea, in cui la capogruppo aveva sede, rispetto a quelli osservati nel Paese, la Nigeria in un caso e il Brasile nell'altro, nel quale la controllata operava e nel quale i danni all'ambiente lamentati si erano verificati. Altrettanto chiaramente emergevano le considerazioni di carattere procedurale sottese alla scelta, riferite alla verosimile difficoltà di ottenere giustizia innanzi ai giudici del paese nel quale i danni si erano verificati, sia, evidentemente, a causa della difficoltà, per motivi attinenti alla giurisdizione, di convenire la società madre innanzi a questi ultimi, sia per il dubbio di non poter ottenere un processo equo dinanzi a tali giudici nei confronti della controllata locale, sia, infine, quanto alla solvibilità verosimilmente ben più limitata di quest'ultima in rapporto alla capogruppo, in considerazione della magnitudine dei danni lamentati e della numerosità dei soggetti coinvolti⁶.

2. *L'inadeguatezza dei criteri di competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale contenuti nel regolamento UE n. 1215/2012 (c.d. Bruxelles I-bis) in relazione a controversie di questo tipo, nelle quali si è in presenza di convenuti domiciliati in Stati terzi*

Per quanto attiene alle regole di giurisdizione la cui applicazione veniva in considerazione nei due casi appena richiamati, si deve osservare che in entrambi i casi le domande

⁴ Court of Appeal (Civil Division), *Municipio de Mariana v. BHP Group (UK) Ltd, BHP Group Ltd*, sentenza dell'8 luglio 2022, [2022] EWCA Civ 951.

⁵ Si vedano i par. 11 ss. di quest'ultima sentenza e, con riguardo alla pronuncia resa in primo grado dalla High Court of Justice relativamente al medesimo caso, CH. CHALAS, *Vers un régime de compétence adapté à la responsabilité environnementale des entreprises multinationales? Point d'étape post-Brexit*, in *Rev. crit. dr. int. privé*, 2021, p. 333 ss., spec. p. 336 ss.

⁶ Il profilo relativo alla possibilità di ottenere una tutela giurisdizionale effettiva innanzi ai giudici brasiliani è discusso espressamente, essendo state esperite nella specie azioni parallele innanzi ai giudici brasiliani, nella sentenza della Court of appeal relativa al caso *Municipio de Mariana v. BHP*, par. 83 ss. Si veda in termini generali con riferimento ai fattori suscettibili di incentivare in questo genere di contenzioso la strategia processuale di agire innanzi ai giudici del Paese nel quale ha sede la società madre, CH. CHALAS, *Vers un régime de compétence*, cit., p. 340 ss.; di converso, nel senso di evidenziare il ruolo che anche le corti di Paesi che non siano europei o nordamericani sono andate acquisendo quali fori del contenzioso transnazionale in materia ambientale, J. PEEL, J. LIN, *Transnational Climate Litigation: the Contribution of the Global South*, in *Am. Jour. Int. Law*, 2019, p. 679 ss.

erano state introdotte innanzi ai giudici inglesi anteriormente alla data dalla quale il recesso del Regno Unito dall'Unione europea, comunemente noto come *Brexit*, ha avuto effetto. Conseguentemente, la giurisdizione dei giudici inglesi in relazione a controversie senz'altro ricadenti in materia civile e commerciale rimaneva soggetta alle regole poste dal regolamento n. 1215/2012 o Bruxelles I-bis⁷. Nondimeno, il carattere prevalentemente *inter partes* della disciplina in materia di competenza giurisdizionale che il regolamento, malgrado le aperture che erano state prospettate dalla Commissione europea nella iniziale proposta di rifusione del precedente regolamento n. 44/2001 o Bruxelles I⁸, ha, salvo limitate eccezioni, conservato ha fatto sì che in relazione a situazioni come quelle oggetto dei due casi un ampio ruolo venisse in realtà ricoperto dalle regole nazionali di giurisdizione⁹, le quali, nel caso dei giudici inglesi, sono largamente da rintracciarsi nella *common law*, pur trovando in parte codificazione in regole procedurali scritte¹⁰.

Infatti, nel caso *Shell* la questione relativa alla giurisdizione si poneva essenzialmente nel senso di stabilire se la controllata nigeriana del gruppo in questione, domiciliata come tale in uno Stato terzo e quindi non soggetta né al foro generale del domicilio del convenuto ai sensi dell'art. 4 del regolamento Bruxelles I-bis, né ai fori speciali per connessione attributiva di cui all'art. 8 del regolamento stesso, potesse essere convenuta innanzi ai giudici inglesi quale *necessary or proper party* nell'azione introdotta nei confronti della società capogruppo, la quale era bensì domiciliata in Inghilterra¹¹. Dovendo la questione della giurisdizione nei confronti della controllata nigeriana del gruppo Shell risolversi in base alle regole di *common law*, per le quali la giurisdizione nei confronti del convenuto presente, anche solo transitoriamente, nell'ambito territoriale della giurisdizione è sempre sussistente, mentre al fine di poter invocare la giurisdizione dei giudici inglesi nei confronti di un convenuto che si trovi all'estero occorre ottenere dal giudice un'autorizzazione a notificare l'atto introdut-

⁷ Si vedano, per tutti, con riguardo all'impatto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, comunemente noto come *Brexit*, sull'applicazione della disciplina contenuta nei regolamenti dell'Unione europea in materia di cooperazione giudiziaria civile, con particolare riferimento al regolamento n. 1215/2012 o Bruxelles I-bis, A. DAVI, A. ZANOBETTI, *Brexit: lo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale all'alba dell'exit day*, in *Federalismi.it*, 4, 2020, p. iv ss., spec. p. ix ss.

⁸ Commissione europea, *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione)*, COM (2010) 748, par. 3.1.2 della relazione di accompagnamento. In proposito, tra gli altri, A. BORRÁS, *Application of the Brussels I Regulation to External Situations: From Studies Carried Out by the European Group for Private International Law (EGPIL/GEDIP) to the Proposal for the Revision of the Regulation*, in *Yearbook of Private International Law*, 2010, p. 333 ss.; R. LUZZATTO, *On the Proposed Application of Jurisdictional Criteria of Brussels I Regulation to Non-Domiciled Defendants*, in F. POCAR, I. VIARENGO, F. C. VILLATA (eds.), *Recasting Brussels I*, Padova, 2012, p. 111 ss.; F. POCAR, *Révision de Bruxelles I et ordre juridique international: quelle approche uniforme?*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2011, p. 591 ss.

⁹ Le quali rimangono applicabili nei confronti di convenuti domiciliati in Stati terzi, secondo la soluzione prevista dall'art. 6, par. 1, del regolamento n. 1215/2012 o Bruxelles I-bis, corrispondente, salva l'introduzione di ulteriori eccezioni riferite ai fori speciali di carattere protettivo per i contratti dei consumatori e i contratti individuali di lavoro, all'art. 4, par. 1, del precedente regolamento n. 44/2001 o Bruxelles I. Tra gli altri, sull'assetto risultante dall'attuale regolamento, H. GAUDEMET-TALLON, C. KESSEDJIAN, *La refonte du règlement Bruxelles I*, in *Revue trimestrielle de droit européen*, 2013, p. 435 ss., spec. p. 439 ss.; A. LEANDRO, *Prime osservazioni sul regolamento (UE) n. 1215/2012 ("Bruxelles I bis")*, in *Il giusto processo civile*, 2013, p. 583 ss., spec. p. 594 ss.; P. A. NIELSEN, *The New Brussels I Regulation*, in *Comm. M. Law Rev.*, 2013, p. 503 ss., spec. p. 512 ss.

¹⁰ Con particolare riferimento alle *Practice Directions* che integrano le *Civil Procedure Rules*, tra le quali veniva in considerazione, nel caso *Okepabi v. Royal Dutch Shell* citato (*Opinion* dovuta a Lord Hamblen, par. 10), la *Practice Direction 6B – Service Out of the Jurisdiction*, il cui testo è disponibile sul sito del Ministero della Giustizia britannico www.justice.gov.uk.

¹¹ Si veda l'*Opinion* dovuta a Lord Hamblen, par. 10.

tivo del procedimento al di fuori dell'ambito territoriale della giurisdizione inglese (*service out of the jurisdiction*), le regole procedurali pertinenti prevedono che affinché tale autorizzazione possa essere concessa in un caso di connessione con una domanda introdotta nei confronti di un convenuto presente all'interno dell'ambito territoriale della giurisdizione, come la capogruppo nel caso in esame, l'attore debba dimostrare di avere, quantomeno *prima facie*, un *good arguable case*, vale a dire un'azione che possa avere ragionevoli probabilità di successo, nei confronti di quest'ultimo convenuto. Questi assolverebbe quindi alla funzione di *anchor defendant*, secondo l'efficace espressione utilizzata nel gergo forense inglese, per significare in concreto il convenuto che, in quanto soggetto di diritto alla giurisdizione dei giudici inglesi, è suscettibile di offrire un ancoraggio della controversia complessivamente considerata alla giurisdizione stessa¹². La questione di stabilire se la Shell capogruppo fosse tenuta a osservare un *duty of care* nei confronti degli attori si poneva precisamente al fine di questa valutazione.

La medesima problematica posta dalla coesistenza di un convenuto domiciliato in quello che al tempo era uno Stato membro dell'Unione europea, e cioè la società capogruppo, e uno o più convenuti domiciliati in Paesi terzi, vale a dire le società controllate, si poneva con evidenza nel parallelo caso *Municipio de Mariana v. BHP* al quale si è fatto riferimento. Tuttavia, in conseguenza di alcune differenze nelle circostanze di fatto e nella strategia processuale perseguita dagli attori, le questioni di giurisdizione che venivano in considerazione non erano interamente coincidenti. Innanzitutto, l'azione introdotta in Inghilterra era rivolta unicamente nei confronti della capogruppo BHP costituita in detto paese, come tale senz'altro soggetta alla giurisdizione inglese secondo le regole del regolamento Bruxelles I-bis in quanto domiciliata in Inghilterra, e nei confronti della sua immediata controllata costituita in Australia, la quale, pur non potendo considerarsi domiciliata in Inghilterra per i fini del regolamento, era però considerata a propria volta presente in Inghilterra e quindi soggetta di diritto alla giurisdizione inglese secondo le regole di *common law*, applicabili in via residuale secondo l'art. 6, par. 1, dello stesso regolamento, in quanto svolgente attività presso propri uffici ivi ubicati¹³. Non si poneva conseguentemente, diversamente dal caso *Shell*, la questione che si è vista sorgere con riferimento al *service out of the jurisdiction*, non venendo quindi in considerazione, ai fini della giurisdizione, la questione della sussistenza di un *duty of care* della capogruppo nei confronti degli attori, che invece occupava un posto centrale nel caso *Shell*. Inoltre, diversamente da quest'ultimo caso, nel quale non vi era evidenza di procedimenti paralleli intentati innanzi alle corti nigeriane, nel caso *Municipio de Mariana* gli attori avevano introdotto parallelamente alcune azioni innanzi ai giudici brasiliani, le quali tuttavia non presentavano identità di parti né di oggetto rispetto al procedimento introdotto in Inghilterra. Infatti, oltre al fatto che gli attori innanzi ai giudici inglesi non erano interamente coincidenti con gli coloro che avevano agito di fronte ai giudici brasiliani, innanzi ai quali erano state introdotte due azioni collettive nelle forme previste dal diritto brasiliano¹⁴, emerge essenzialmente che le azioni introdotte in Brasile erano rivolte nei confronti di

¹² *Ibidem*, con riferimento al *jurisdictional gateway* contemplato dal par. 3.1 della già citata *Practice Direction 6B*, e a due precedenti giurisprudenziali, offerti dalla sentenza del Judicial Committee del Privy Council del 10 marzo 2011 relativa al caso *Altimo Holdings and Investment Ltd v. Kyrgyz Mobil Tel Ltd*, [2011] UKPC 7, par. 82 dell'Opinion di Lord Collins of Mapesbury, e alla già citata sentenza della United Kingdom Supreme Court del 10 aprile 2019 relativa al caso *Vedanta Resources Plc and another v. Lungowe and others*, par. 42.

¹³ Si veda il par. 5 della motivazione della sentenza della Court of Appeal in esame.

¹⁴ Come evidenziato nei par. 21 ss. della motivazione della sentenza in esame, innanzi ai giudici brasiliani erano state intentate due azioni collettive nella forma della *Ação Civil Pública*, istituita dalla legge n. 7.347 del 24 luglio 1985, recante *Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor*,

una serie di enti e società brasiliane, tra cui la controllata indiretta brasiliana del medesimo gruppo BHP, ma non anche nei confronti della società madre costituita in Inghilterra né della controllata diretta australiana, che erano state invece convenute innanzi ai giudici inglesi¹⁵. Anche l'oggetto materiale delle domande non era pienamente coincidente, in considerazione della peculiare struttura delle azioni collettive previste dal diritto brasiliano, venendo ulteriormente in considerazione il fatto che alcuni dei soggetti interessati avevano accettato di aderire ad uno schema di compensazione istituito dalla controllata brasiliana e dalle altre società a vario titolo responsabili della gestione dell'attività estrattiva all'origine del disastro, con la conseguente estinzione di una delle due azioni collettive introdotte innanzi ai giudici brasiliani¹⁶.

Nondimeno, con riferimento alla parallela pendenza di procedimenti in Brasile, pur se introdotti nei confronti di soggetti non coincidenti coi convenuti innanzi ai giudici inglesi e se aventi un oggetto materiale non pienamente coincidente, ma traenti origine dal medesimo fatto, veniva in considerazione la disposizione innovativamente introdotta nell'art. 34 del regolamento Bruxelles I-bis con riferimento alla connessione tra procedimenti pendenti innanzi a giudici di un paese membro, come a quel tempo il Regno Unito, e a giudici di un paese terzo. Questa disposizione, parallelamente alla regola dell'art. 33 in materia di litispendenza in casi simili, che non veniva in considerazione nel caso in esame per l'assenza di identità delle parti e, almeno in parte, dell'oggetto delle domande, ha rappresentato una sensibile apertura del, fino a quel punto, rigidamente intracomunitario sistema di allocazione della giurisdizione in materia civile e commerciale contenuto dapprima nella Convenzione di Bruxelles del 1968 e poi nel regolamento n. 44/2001 o Bruxelles I¹⁷. Il meccanismo introdotto dagli articoli 33 e 34 del regolamento Bruxelles I-bis per regolare i casi di litispendenza e connessione tra procedimenti rientranti nell'ambito materiale di applicazione del regolamento e pendenti rispettivamente innanzi a un giudice di un paese membro e a un giudice di un paese terzo, mira a perseguire su una scala non più soltanto ristretta ai rapporti tra i sistemi giurisdizionali degli Stati membri l'obiettivo di realizzare un coordinamento tra le giurisdizioni statali, volto ad evitare lo svolgimento di procedimenti paralleli, forieri non soltanto di un'inopportuna duplicazione dell'attività processuale in Paesi diversi, bensì anche della potenziale emanazione di decisioni incompatibili suscettibili di pregiudicare l'armonia internazionale delle soluzioni. L'introduzione delle regole in questione consente

a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (VETADO) e dá outras providências, la quale può essere intentata solamente da soggetti che occupino una posizione considerata rappresentativa della collettività di individui i cui interessi si assumano lesi, con conseguente effetto di cosa giudicata, in caso di accoglimento della domanda collettiva, sulle successive azioni individuali, nelle quali incomberà agli attori provare unicamente il nesso di causalità rispetto ai danni da loro subiti e la quantificazione dei danni stessi, mentre, in caso di rigetto dell'azione collettiva, questo non preclude la possibilità di introdurre azioni individuali nei confronti della parte ritenuta responsabile.

¹⁵ Si veda il quadro generale della controversia tracciato nella parte introduttiva della motivazione della sentenza in esame, par. 6.

¹⁶ Si vedano i par. 30 ss. della motivazione della sentenza in esame.

¹⁷ Si vedano con riferimento alla disciplina della litispendenza e della connessione tra procedimenti pendenti innanzi a giudici di Stati membri e a giudici di Paesi terzi introdotta negli articoli 33 e 34 del regolamento Bruxelles I-bis, F. MARONGIU BUONAIUTI, *Lis alibi pendens and Related Actions in the Relationships with the Courts of Third Countries in the Recast of the Brussels I Regulation*, in *Yearbook of Private International Law*, vol. 15, 2013/2014, p. 87 ss.; P. FRANZINA, *Lis pendens Involving a Third Country under the Brussels I-bis Regulation: An Overview*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2014, p. 23 ss.; più ampiamente, F. MARONGIU BUONAIUTI, *Lis alibi pendens and related actions before third country courts under the Brussels Ibis Regulation*, in P. MANKOWSKI (ed.), *Research Handbook on the Brussels Ibis Regulation*, Cheltenham-Northampton MA, 2020, p. 250 ss.

di salvaguardare al tempo stesso il reciproco riconoscimento delle decisioni tra Stati membri, in considerazione dell'effetto preclusivo che su di esso è suscettibile di spiegare il contrasto con una decisione resa in un Paese terzo la quale sia riconoscibile in uno Stato membro. Pur sempre, il meccanismo così come introdotto nelle due disposizioni appena richiamate appare presentare ancora dei limiti, il cui superamento meriterebbe di essere preso in considerazione.

Il primo limite è insito nel fatto che le regole in esame, diversamente dalle disposizioni concernenti la litispendenza e la connessione tra procedimenti pendenti innanzi a giudici di Stati membri diversi, si applicano solamente quando il giudice adito in uno Stato membro sia munito di giurisdizione in base a determinati criteri contemplati dal regolamento Bruxelles I-*bis*, e cioè il foro generale del domicilio del convenuto, ovvero i fori speciali alternativi di cui agli articoli 7, 8 e 9 del regolamento. Se lo scopo di questa limitazione appare abbastanza chiaramente da ricondurre all'esigenza di non pregiudicare l'applicazione delle norme sui fori esclusivi, sugli accordi di scelta del foro e sulla giurisdizione nelle materie, i contratti di assicurazione, i contratti dei consumatori e i contratti individuali di lavoro, nelle quali si pone la finalità di proteggere anche in sede di allocazione della giurisdizione la parte debole del rapporto, più difficile è comprendere la ragione per la quale le norme in questione non siano applicabili nei casi in cui la giurisdizione del giudice adito in uno Stato membro si fondi, come previsto dall'art. 6 del regolamento, sulle proprie norme nazionali di giurisdizione, per il fatto che il convenuto è domiciliato in un Paese terzo. Questa esclusione è all'evidenza assai poco funzionale, posto che è proprio nelle situazioni in cui si è in presenza di un convenuto domiciliato in uno Stato terzo che, quantomeno tendenzialmente, potrà più facilmente verificarsi l'ipotesi della pendenza di un procedimento parallelo innanzi ai giudici di uno Stato non membro dell'Unione¹⁸. Per di più, in un caso come quello in esame, nel quale si era in presenza al tempo stesso di un convenuto domiciliato nel Paese membro, a quel tempo, del giudice adito, e di un altro convenuto domiciliato in un Paese terzo, la limitazione in questione ha portato all'incongrua conseguenza per la quale la medesima situazione data dalla pendenza di procedimenti connessi innanzi a giudici di un Paese terzo avrebbe dovuto valutarsi, per quanto riguarda il convenuto domiciliato nel Paese membro del foro, in base all'art. 34 del regolamento, mentre, per quanto riguarda il convenuto domiciliato in uno Stato terzo, la medesima situazione avrebbe dovuto regolarsi in base alle regole nazionali in materia, costituite, nella *common law* inglese, dalla dottrina del *forum non conveniens*¹⁹. Deve al tempo stesso osservarsi che, in realtà, le valutazioni richieste dalle

¹⁸ Si veda al riguardo F. MARONGIU BUONAIUTI, *Lis alibi pendens and related actions before third country courts under the Brussels Ibis Regulation*, cit., p. 261 ss., in critica anche della mancata presa in considerazione dell'ipotesi in cui la giurisdizione dei giudici di uno Stato membro si basi su una proroga tacita ai sensi dell'art. 26 del regolamento Bruxelles I-*bis*.

¹⁹ Si pone a questo riguardo la questione se la mancata inclusione delle ipotesi in cui i giudici di uno Stato membro siano aditi sulla base delle proprie norme nazionali di giurisdizione ai sensi dell'art. 6 del regolamento comporti l'esclusione della possibilità per i giudici stessi di declinare la propria giurisdizione in base alle proprie norme nazionali sulla litispendenza internazionale, o, nel caso dell'ordinamento inglese, della dottrina del *forum non conveniens*, considerato che, secondo quanto affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con riferimento al precedente regolamento n. 44/2001 (Bruxelles I) nel parere del 7 febbraio 2006, richiesta n. 1/03, *Competenza della Comunità a concludere la nuova Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, ECLI:EU:C:2006:81, par. 148, l'ipotesi in questione deve considerarsi rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento. In questo senso, P. FRANZINA, *Lis pendens Involving a Third Country under the Brussels I-bis Regulation*, cit., p. 32. Nel senso, che appare maggiormente coerente con la finalità insita nell'introduzione delle regole contenute negli articoli 33 e 34 del regolamento, di promuovere un coordinamento con l'attività giurisdizionale che si svolge innanzi ai giudici degli

due norme degli articoli 33 e 34 del regolamento Bruxelles I-*bis* al fine di pronunciarsi sull'opportunità di una sospensione del procedimento successivamente introdotto innanzi ai giudici dello Stato membro interessato si rivelano in larga parte non dissimili da quelle contemplate dalla dottrina richiamata²⁰.

Il secondo limite, già rilevato in dottrina, è dato dal perdurare dell'approccio puramente *inter partes* della disciplina del riconoscimento delle decisioni straniere contenuta nel regolamento Bruxelles I-*bis*²¹. A questo riguardo, per quanto sia ben chiaro che la disciplina del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni contenuta nel regolamento riposi strettamente sul principio della reciproca fiducia tra i sistemi giurisdizionali degli Stati membri, che non è certamente replicabile nei rapporti con i giudici di Paesi terzi, non si può fare a meno di osservare che dal momento in cui nel regolamento ha potuto trovare posto, parallelamente alla disciplina, ugualmente ispirata al medesimo principio, della litispendenza e della connessione tra procedimenti pendenti innanzi a giudici di Stati membri diversi, una disciplina di carattere unilaterale della condotta da tenersi da parte dei giudici degli Stati membri in relazione alla pendenza di procedimenti paralleli innanzi a giudici di Stati terzi, non si comprende per quale ragione non avrebbe potuto affiancarsi alla disciplina già esistente in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni emesse negli altri Stati membri una disciplina parallela di carattere unilaterale relativa al riconoscimento e all'esecuzione negli Stati membri di decisioni emesse da giudici di Paesi terzi nelle materie oggetto del regolamento. L'inserimento di una tale disciplina, che ben avrebbe potuto essere configurata a propria volta in termini maggiormente cautelativi rispetto a quella applicabile in relazione alle decisioni provenienti da altri Stati membri, avrebbe consentito di semplificare ed armonizzare, tra l'altro, la valutazione prognostica richiesta dagli stessi articoli 33 e 34 del regolamento con riferimento alla probabilità che il procedimento pendente innanzi a un giudice di uno Stato terzo si concluda con una decisione riconoscibile nello Stato membro del giudice adito, non meno, del resto, della valutazione relativa al motivo di esclusione del riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro, costituito dal contrasto con una decisione emessa dai giudici di uno Stato terzo che sia riconoscibile nello Stato membro richiesto. Entrambe queste valutazioni, allo stato, devono farsi in cia-

Stati terzi in tutti i casi in cui non venga in considerazione un foro esclusivo o imperativo a protezione di parti deboli, di arguire che il richiamo operato dall'art. 6 del regolamento alle regole nazionali di giurisdizione includa anche le rispettive regole sulla litispendenza e connessione internazionale, R. FENTIMAN, *Articles 33, 34*, in U. MAGNUS, P. MANKOWSKI (eds.), *European Commentaries on Private International Law*, Volume I, *Brussels Ibis Regulation*, Köln, 2016, p. 761; F. MARONGIU BUONAIUTI, *Lis alibi pendens and related actions before third country courts under the Brussels Ibis Regulation*, cit., p. 262.

²⁰ Con particolare riferimento alla valutazione discrezionale che entrambe le norme degli articoli 33 e 34 del regolamento Bruxelles I-*bis* rimettono ai giudici aditi in uno Stato membro in ordine all'opportunità della sospensione del processo per i fini della giustizia, che appare strettamente ispirata alla valutazione richiesta ai giudici britannici che si trovino ad applicare la dottrina del *forum non conveniens* così come riepilogata nella nota sentenza della House of Lords del 19 novembre 1986 relativa al caso *Spiliada Maritime Corporation v. Cansulex Ltd*, [1987] A.C. 460, spec. p. 475. La valutazione in questione era già prevista, peraltro, anche nella regola in materia di litispendenza internazionale contenuta nel codice belga di diritto internazionale privato, su cui P. WAUTELET, *Article 14. Litispendance internationale*, in J. ERAUW ET AL. (eds.), *Het Wetboek Internationaal Privaatrecht becommentarieerd – Le Code de droit international privé commenté*, Antwerpen-Oxford-Brussels, 2006, p. 78. Si vedano P. FRANZINA, *Lis pendens Involving a Third Country under the Brussels I-bis Regulation*, cit., p. 34, F. MARONGIU BUONAIUTI, *Lis alibi pendens and related actions before third country courts under the Brussels Ibis Regulation*, cit., p. 274.

²¹ Si veda S. M. CARBONE, *What about the Recognition of Third States' Foreign Judgments?*, in F. POCAR, I. VIARENGO, F. C. VILLATA (eds.), *Recasting Brussels I*, cit., p. 299 ss., spec. p. 301 ss.

scuno Stato membro in base alle proprie regole nazionali in materia di riconoscimento delle sentenze straniere²².

3. *Prospettive di riforma della disciplina contenuta nel regolamento Bruxelles I-bis, nel senso di estendere l'operatività dei criteri di competenza giurisdizionale basati sulla connessione ai casi nei quali parte dei convenuti sono domiciliati in uno Stato terzo, ovvero di introdurre nel regolamento la previsione di un forum necessitatis per azioni relative alle violazioni dei diritti umani, ivi incluso il diritto ad un ambiente sano*

Proprio allo scopo di ovviare alle limitazioni insite nell'approccio prevalentemente *inter partes* che tuttora caratterizza il sistema di allocazione della competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale contenuto nel regolamento Bruxelles I-bis che rende le relative regole poco idonee a fronteggiare le difficoltà insite in controversie come quelle che si sono prese in considerazione, nelle quali accanto a un convenuto domiciliato in uno Stato membro dell'Unione europea, coincidente solitamente con la società madre del gruppo multinazionale, si registra inevitabilmente la presenza di convenuti domiciliati in uno o più Stati terzi, costituiti dalle società controllate appartenenti allo stesso gruppo, la Commissione per gli affari giuridici del Parlamento europeo aveva proposto, nel proprio progetto di risoluzione contenente raccomandazioni alla Commissione europea sul dovere di diligenza e la responsabilità delle imprese, di accompagnare alla proposta di direttiva in quest'ultima materia due proposte di regolamento parallele²³. La prima di queste proposte era volta a modificare il regolamento n. 1215/2012 o Bruxelles I-bis allo scopo di introdurre dei criteri di giurisdizione idonei ad applicarsi, superando il tradizionale presupposto del domicilio del convenuto in uno Stato membro, in relazione ad azioni traenti origine da violazioni dei diritti umani²⁴ – nozione assai ampia, alla quale può essere agevole ricondurre, come evidenziato dal preambolo della stessa proposta di direttiva sul dovere di diligenza delle imprese che si è richiamata²⁵, anche le violazioni del diritto ad un ambiente sano – riconducibili ad imprese rientranti nell'ambito di applicazione della proposta di direttiva in questione, mentre la seconda era volta a modificare parallelamente il regolamento n. 864/2007 o Roma II, sulla legge applicabile alle obbligazioni non contrattuali, allo scopo di introdurre una nuova

²² Si vedano, per la sottolineatura di questa criticità, F. MARONGIU BUONAIUTI, *Lis alibi pendens and Related Actions in the Relationships with the Courts of Third Countries*, cit., p. 96 ss.; P. FRANZINA, *Lis pendens Involving a Third Country under the Brussels I-bis Regulation*, cit., p. 33; S. LEIBLE, *Art. 33*, in TH. RAUSCHER (ed.), *Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht – EuZPR/EuIPR, Kommentar*, Band I, *Brüssel Ia-VO*, IV ed., Köln, 2016, p. 906 ss., spec. p. 910; F. MARONGIU BUONAIUTI, *Lis alibi pendens and related actions before third country courts under the Brussels Ibis Regulation*, cit., p. 270 ss.

²³ Parlamento europeo, Commission des affaires juridiques, *Projet de rapport contenant des recommandations à la Commission sur le devoir de diligence et la responsabilité des entreprises* (2020/2129(INL)), doc. PE657.191v01-00 dell'11 settembre 2020.

²⁴ Ivi, *Annexe de la proposition de résolution: recommandations concernant le contenu des propositions demandées*, II. *Recommandations concernant l'élaboration d'un règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 portant sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions in matière civile et commerciale* (Bruxelles I), p. 31 ss.

²⁵ Commissione europea, *Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937*, COM (2022) 71 def., del 23 febbraio 2022, art. 1, par. 1, lettera a). Si vedano anche i considerando n. 2, 5, 8-10 del preambolo della proposta e il punto 1 della relazione di accompagnamento, ivi, p. 1 ss.

regola speciale per l'individuazione della legge applicabile alle obbligazioni non contrattuali scaturite da violazioni del medesimo genere²⁶.

Iniziando dalla prima delle due ultime proposte che si sono indicate, essa interveniva sulla disciplina contenuta nel regolamento Bruxelles I-*bis* in due modi. Innanzitutto, con l'introduzione di un nuovo criterio speciale di competenza giurisdizionale per connessione destinato ad affiancarsi ai quattro criteri già previsti al riguardo nell'art. 8 del regolamento. La regola da introdursi nel prospettato nuovo par. 5 dello stesso art. 8 del regolamento appariva in realtà configurarsi non tanto come destinata a disciplinare un'ipotesi di connessione di cause, quanto piuttosto nel senso di operare in termini estensivi della portata materiale della giurisdizione nei confronti del convenuto già di per sé domiciliato nello Stato membro del giudice adito, o che svolga le proprie attività nello Stato membro in questione. L'effetto estensivo perseguito dalla proposta in questione si riferiva alle situazioni in cui un danno verificatosi in un paese terzo potesse essere imputato a una filiale della società madre o a un'altra impresa con la quale questa intrattenesse un rapporto commerciale così come definito nella parallela proposta di direttiva sul dovere di vigilanza e la responsabilità delle imprese²⁷. La regola così come formulata nel progetto di relazione citato si presentava in realtà piuttosto ambigua, e poco in linea con la sistematica del regolamento Bruxelles I-*bis*, secondo la quale il foro generale del domicilio del convenuto – ai fini del quale è suscettibile di rilevare, per le società e altre persone giuridiche, secondo la definizione contenuta nell'art. 63 dello stesso regolamento, tanto il luogo in cui è ubicata la sede statutaria, quanto quello nel quale è stabilita l'amministrazione centrale, quanto, infine, il luogo in cui è ubicato il centro di attività principale – ha in linea di principio, proprio in quanto trattasi di un foro generale, una portata materiale illimitata. Conseguentemente, il fatto di stabilire se innanzi ai giudici dello Stato membro in cui è considerata domiciliata la società madre questa potrà essere chiamata a rispondere anche di un eventuale fatto illecito posto in essere da una sua filiale o controllata situata in un paese terzo è con evidenza una questione di merito, da risolversi secondo la legge applicabile al fatto illecito, da individuarsi in base alle regole contenute nel regolamento Roma II per gli illeciti rientranti nel suo ambito di applicazione²⁸, e non già in base alle regole sulla giurisdizione. Né del resto appare verosimile che la regola proposta, così come inserita all'interno dell'art. 8 del regolamento, potesse intendersi

²⁶ Parlement européen, Commission des affaires juridiques, *Projet de rapport contenant des recommandations à la Commission sur le devoir de diligence et la responsabilité des entreprises* (2020/2129(INL)), cit., *Annexe de la proposition de résolution: recommandations concernant le contenu des propositions demandées*, III, *Recommandations concernant l'élaboration d'un règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II)*, ivi, p. 33 ss.

²⁷ Ivi, *Annexe de la proposition de résolution: recommandations concernant le contenu des propositions demandées*, II, cit., p. 32, punto 1 del testo della proposta.

²⁸ È appena il caso di notare che regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni non contrattuali (Roma II) annovera espressamente, all'art. 15, lettera d), la responsabilità per fatto altrui come rientrante tra le questioni destinate ad essere disciplinate dalla legge individuata in base alle norme di conflitto poste dal regolamento stesso. Si vedano, nel senso di sottolineare l'approccio ampio e tendenzialmente onnicomprensivo col quale nel regolamento Roma II è affrontata la determinazione della portata della legge regolatrice così come individuata nelle disposizioni del regolamento, P. FRANZINA, *Il regolamento n. 864/2007/CE sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»)*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2008, p. 971 ss., spec. p. 1036; I. BACH, *Art. 15*, in P. HUBER (ed.), *Rome II Regulation. Pocket Commentary*, München, 2011, p. 343 ss.; C. HONORATI, *Regolamento n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali*, in F. PREITE, A. GAZZANTI PUGLIESE DI COTRONE (a cura di), *Atti notarili. Diritto comunitario e internazionale, Trattato notarile dir. da F. PREITE*, Torino, 2011, p. 483 ss.; F. MARONGIU BUONAIUTI, *Le obbligazioni non contrattuali nel diritto internazionale privato*, Milano, 2013, p. 93 ss.

come volta a superare la limitazione all'ambito di applicazione *ratione loci* del foro speciale delle obbligazioni da fatto illecito, di cui all'art. 7, par. 2, del regolamento stesso, criterio, quest'ultimo, il quale sarebbe all'evidenza inoperante ove portasse alla giurisdizione dei giudici di un Paese terzo. Ciò salvo ove si fosse espressamente introdotta una previsione derogatoria, per la quale nelle ipotesi come quella contemplata nel prospettato art. 8, par. 5, il luogo nel quale l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire sarebbe da stato da intendersi come il luogo, per definizione situato in uno Stato membro, nel quale si è svolta l'attività di direzione e controllo da parte della società madre, criterio il quale, tuttavia, si sarebbe rivelato a sua volta di scarsa utilità in quanto atto a coincidere nuovamente, salvo nell'ipotesi di azioni di accertamento negativo, col foro generale del domicilio di quest'ultima società. Al più, la norma così come concepita avrebbe potuto invocarsi nei confronti di una società madre non domiciliata in uno Stato membro, ma svolgente attività, benché non a titolo principale, in uno Stato membro, sul modello di quanto avveniva, nel caso *Municipio de Mariana* sopra evocato, con riferimento alla società australiana del gruppo BHP, la quale, pur non avendo nel Regno Unito, a quel tempo Paese membro, il proprio domicilio per i fini del regolamento Bruxelles I-bis, nondimeno risultava svolgere in quello Stato una parte della propria attività, così risultandovi soggetta alla giurisdizione in base alle regole di *common law*²⁹.

Più lineare e con evidenza ispirata a disposizioni analoghe presenti in altri regolamenti adottati dalle istituzioni dell'Unione nell'ambito della disciplina della cooperazione giudiziaria in materia civile si presentava l'altra modifica al regolamento Bruxelles I-bis prospettata nel citato progetto di risoluzione elaborato dalla Commissione affari giuridici del Parlamento europeo. Essa prevedeva l'introduzione di un articolo 26-bis, da collocarsi quindi sistematicamente a chiusura del capo del regolamento relativo ai criteri di competenza giurisdizionale, istitutivo di un *forum necessitatis*, in termini corrispondenti, quanto ai requisiti, rispetto alle regole analoghe presenti nei regolamenti c.d. di nuova generazione, e cioè il regolamento n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari, il regolamento n. 650/2012 in materia di successioni e i due regolamenti gemelli, se così possono dirsi, 2016/1103 e 2016/1104, adottati in cooperazione rafforzata in materia, rispettivamente, di regimi patrimoniali tra coniugi e di effetti patrimoniali delle unioni registrate³⁰. La norma, così come formulata nella proposta in questione, nondimeno, non ambendo a introdurre in termini generali nel regolamento Bruxelles I-bis un istituto il cui inserimento era stato espressamente previsto a suo tempo dalla Commissione europea nell'iniziale proposta di rifusione del precedente regolamento Bruxelles I nel contesto di un più generalizzato superamento dell'approccio basato sul domicilio del convenuto in uno Stato membro come criterio rilevante al fine dell'applicazione della disciplina della competenza giurisdizionale contenuta

²⁹ Si veda la sentenza della Court of Appeal, Civil Division, dell'8 luglio 2022, *Municipio de Mariana v. BHP Group (UK) Ltd, BHP Group Ltd*, cit., par. 5 della parte introduttiva.

³⁰ Si vedano, con riferimento alle regole che prevedono, in termini corrispondenti, un *forum necessitatis* all'interno dei regolamenti richiamati, tra gli altri, P. FRANZINA, *Sul forum necessitatis nello spazio giudiziario europeo*, in *Riv. dir. int.*, 2009, p. 1121 ss., spec. p. 1122 ss.; G. ROSSOLILLO, *Forum necessitatis e flessibilità dei criteri di giurisdizione nel diritto internazionale privato nazionale e dell'Unione europea*, in *Cuad. der. trans.*, 1, 2010, p. 403 ss., spec. p. 404 ss.; A. BONOMI, *Article 11*, in A. BONOMI, P. WAUTELET, *Le droit européen des successions. Commentaire du règlement n° 650/2012 du 4 juillet 2012*, Bruxelles, 2016, p. 243 ss.; F. MARONGIU BUONAIUTI, *Article 11*, in A.-L. CALVO CARAVACA, A. DAVI, H.-P. MANSEL (eds.), *The EU Succession Regulation. A Commentary*, Cambridge, 2016, p. 199 ss.

nel regolamento stesso³¹, limitava l'invocazione del *forum necessitatis* alle medesime ipotesi già prese in considerazione nella regola di cui al prospettato art. 8, par. 5, sopra esaminata. Ciò comportava, come conseguenza, che la regola del *forum necessitatis* così come configurata nel prospettato art. 26-*bis* avrebbe potuto invocarsi, ove anche la parallela modifica appena richiamata fosse stata accolta, unicamente nei confronti di una società controllata domiciliata in un Paese terzo e non svolgente attività in alcuno Stato membro. La norma, in ogni caso, inserendosi in un sistema nel quale, diversamente da quanto era stato prospettato dalla Commissione europea nell'iniziale proposta di rifusione del regolamento Bruxelles I sopra ricordata, permane la coesistenza tra regole europee e regole nazionali di competenza giurisdizionale, avrebbe sollevato dei problemi di coordinamento con l'art. 6 del regolamento, il quale, come si è già ricordato, prevede che nei casi in cui il convenuto sia domiciliato in un Paese terzo, la competenza giurisdizionale dei giudici degli Stati membri resti disciplinata dalle loro regole nazionali di giurisdizione³². Ciò, conseguentemente, pone la questione di stabilire se, al fine del requisito per l'invocazione del *forum necessitatis* consistente nell'assenza di alcun giudice di uno Stato membro che sia competente ovvero munito di giurisdizione in base al regolamento, dovesse, ove la regola prospettata fosse stata adottata, aversi riguardo, in relazione, evidentemente, a un convenuto non domiciliato in uno Stato membro, anche alla possibilità che un giudice di uno Stato membro possa avere giurisdizione in base alle proprie regole nazionali in virtù del richiamo che ad esse è fatto dall'art. 6 del regolamento³³. Il carattere eccezionale e meramente residuale del *forum necessitatis*, come strumento volto ad intervenire come *extrema ratio* al fine di prevenire un diniego di giustizia³⁴, suggerir-

³¹ Si veda la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio *concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione)*, COM(2010)748 del 14 dicembre 2010, cit. art. 26, su cui F. MARONGIU BUONAIUTI, *La tutela del diritto di accesso alla giustizia e della parità delle armi tra i litiganti nella proposta di revisione del regolamento n. 44/2001*, in A. DI STEFANO, R. SAPIENZA (a cura di), *La tutela dei diritti umani e il diritto internazionale*, Napoli, 2012, p. 345 ss., spec. p. 355 ss.

³² Non è un caso, infatti, che una regola corrispondente sul *forum necessitatis* non sia stata introdotta nel più recente regolamento (UE) 2019/1111 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (c.d. Bruxelles II-*ter*), dal momento che tale regolamento, riflettendo la struttura generale del precedente regolamento n. 2201/2003 (Bruxelles II-*bis*) che ha sostituito, prevede a sua volta, rispettivamente all'art. 6 per le controversie matrimoniali e all'art. 14 per le controversie in materia di potestà genitoriale, un ruolo residuale per le regole nazionali di giurisdizione. Si vedano, in ordine alla limitata incidenza della nuova rifusione operata col regolamento 2019/1111 sui tratti generali della disciplina della giurisdizione già contenuta nel regolamento n. 2201/2003, particolarmente in materia matrimoniale, A. DAVI, A. ZANOBETTI, *Il nuovo regolamento UE 2019/1111 e la circolazione di separazioni e divorzi nello spazio giudiziario europeo*, in *St. integr. eur.*, 2019, p. 749 ss., spec. p. 751 ss.

³³ In questo senso appare orientare, come già rilevato in precedenza con riferimento alla mancata inclusione dell'ipotesi di cui all'art. 6 del regolamento Bruxelles I-*bis* tra quelle nelle quali possono trovare applicazione le regole degli articoli 33 e 34 del regolamento stesso, la soluzione accolta dalla Corte di giustizia nel parere del 7 febbraio 2006, richiesta 1/03, cit., concernente la competenza della allora Comunità a concludere la nuova Convenzione di Lugano, par. 148.

³⁴ Deve rilevarsi che l'introduzione in termini generali del *forum necessitatis* come strumento volto a prevenire situazioni di diniego di giustizia è stata contemplata, riflettendo non soltanto l'ampio anche se, come si è rilevato, non generalizzato accoglimento dell'istituto nei regolamenti dell'Unione europea in materia di cooperazione giudiziaria civile, bensì anche la sua presenza in un certo numero, pur certo ancora minoritario, di legislazioni statali, dalla risoluzione adottata dall'Institut de droit International nella sessione svoltasi *on-line* nel 2021 su *Human Rights and Private International Law*, all'art. 4. Si veda in proposito F. MARONGIU BUONAIUTI, *Art. 4 della risoluzione dell'Institut de droit international su Human Rights and Private International Law: il forum necessitatis come strumento volto a garantire il diritto di accesso alla giustizia*, in *Dir. um. dir. int.*, 2022, p. 355 ss. Si vedano anche, quanto alle opportunità offerte dal *forum necessitatis* quale strumento per garantire l'accesso alla

sce un'interpretazione per la quale, dal momento in cui è il regolamento stesso a rinviare, nei casi in questione, alle regole nazionali di giurisdizione dei singoli Stati membri, al fine di poter accertare che nessun giudice di uno Stato membro sia altrimenti munito di giurisdizione si debba aver riguardo anche a queste ultime regole, quantomeno prendendo in considerazione, onde non rendere la valutazione complessa al punto da pregiudicare l'effetto utile della norma che verrebbe ad essere introdotta, le regole di giurisdizione vigenti negli Stati membri con cui la controversia presenti un sufficiente collegamento.

4. *Opportunità di intervenire parallelamente anche sulle regole relative alla legge applicabile alla responsabilità da fatto illecito contenute nel regolamento CE n. 864/2007 (c.d. Roma II), estendendo la regola speciale già presente con riferimento ai danni all'ambiente alle altre ipotesi di violazioni dei diritti umani*

Come si è già accennato, la seconda proposta di regolamento contenuta nel citato progetto di risoluzione elaborato dalla Commissione per gli affari giuridici del Parlamento europeo intendeva accompagnare la proposta di direttiva sul dovere di diligenza e la responsabilità delle imprese con l'introduzione di una regola speciale per l'individuazione della legge applicabile alle violazioni dei diritti umani avvenute nell'ambito delle catene di valore delle imprese rientranti nell'ambito di applicazione della proposta di direttiva stessa³⁵. La regola proposta era destinata ad inserirsi nel regolamento n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, c.d. regolamento Roma II, il quale, in rapporto al regolamento Bruxelles I-bis, presenta il non trascurabile vantaggio in termini di semplicità ed uniformità applicativa di contenere regole sull'individuazione della legge applicabile le quali – secondo quel che può considerarsi un tratto comune alle regole di diritto internazionale privato in senso stretto contenute nei diversi regolamenti adottati dall'Unione nei diversi ambiti della cooperazione giudiziaria in materia civile – si applicano *erga omnes* ovvero universalmente, e cioè anche ove portino all'applicazione della legge di uno Stato terzo³⁶. Nondimeno, come sottolineato nel preambolo della proposta, l'efficacia *erga omnes* delle re-

giustizia nel contenzioso relativo alle violazioni dei diritti umani legate alle attività commerciali, L. ROORDA, C. RYNGAERT, *Business and Human Rights Litigation in Europe and Canada: The Promises of Forum of Necessity Jurisdiction*, in *RebelsZ. f. ausl. und int. Privatrecht*, 2016, p. 783 ss.

³⁵ Parlement européen, Commission des affaires juridiques, *Projet de rapport contenant des recommandations à la Commission sur le devoir de diligence et la responsabilité des entreprises (2020/2129(INL))*, Annexe, III, *Recommandations concernant l'élaboration d'un règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II)*, cit., p. 33 ss.

³⁶ Art. 3 del regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»). Come è stato rilevato in dottrina, questa soluzione consente di evitare la difficoltà di distinguere nettamente le situazioni puramente interne all'Unione europea da quelle che presentano collegamenti con Stati terzi, sulla quale si veda G. ROSSILLO, *Territorio comunitario, situazione interna all'ordinamento comunitario e diritto internazionale privato*, in *Riv. dir. int.*, 2004, p. 695 ss., nonché le ulteriori difficoltà insite nel dover applicare due distinti sistemi di regole sull'individuazione della legge applicabile, in relazione alle situazioni puramente interne all'ordinamento dell'Unione e a quelle collegate al tempo stesso con uno o più Stati terzi, come sottolineato, tra gli altri, da A. DAVI, *Il diritto internazionale privato della famiglia e le fonti di origine internazionale o comunitaria*, ivi, 2002, p. 861 ss., spec. p. 879 ss.; P. PICONE, *Diritto internazionale privato comunitario e pluralità dei metodi di coordinamento tra ordinamenti*, in ID. (a cura di), *Diritto internazionale privato e diritto comunitario*, Padova, 2004, p. 485 ss., spec. p. 497 ss.; con specifico riferimento al regolamento in esame, M. WILDERSPIN, *The Rome II Regulation: Some Policy Observations*, in *Ned. int. Privatrecht*, 2008, p. 408 ss., spec. p. 410 ss.; P. FRANZINA, *Il regolamento CE n. 864/2007*, cit., p. 976 ss.; F. MARONGIU BUONAIUTI, *Le obbligazioni non contrattuali*, cit., p. 91 ss.

gole di conflitto contenute nel regolamento Roma II, unita alla focalizzazione della regola generale contenuta nell'art. 4, par. 1, del regolamento sul luogo nel quale il danno si è prodotto rischiano materialmente di comportare l'assoggettamento di una pretesa risarcitoria rivolta nei confronti di una società multinazionale per i danni causati da una sua controllata in un Paese terzo alla legge di quest'ultimo Paese, col rischio concreto di veder applicate alla domanda norme ispirate ad un livello di tutela dei diritti delle persone coinvolte più basso di quello che potrebbe essere garantito in base alla legge dello Stato membro nel quale ha sede la società madre, legge la quale, in prospettiva, dovrà adeguarsi agli *standards* fissati nella proposta direttiva sul dovere di diligenza e la responsabilità delle imprese, una volta che questa sarà stata adottata³⁷.

Ora, come è noto, il regolamento Roma II già si fa carico di questa problematica nella regola di conflitto speciale dettata dall'art. 7 in materia di danni ambientali, con riferimento ai quali, in deroga alla regola generale, il regolamento consente al danneggiato di invocare l'applicazione della legge del luogo nel quale si è svolta la condotta dannosa in luogo di quella del luogo dell'*eventus damni* che troverebbe applicazione secondo la regola generale, così espressamente consentendo alla parte lesa di avvalersi degli *standards* più elevati di tutela ambientale eventualmente in vigore nel Paese della condotta rispetto a quelli vigenti nel paese nel quale si è prodotto il danno³⁸. La modifica proposta, concepita per affiancarsi, senza sostituirla o modificarla, alla regola speciale appena citata, sostanzialmente avrebbe esteso la possibilità di *optio legis* a favore del danneggiato con riferimento, più ampiamente, alle violazioni dei diritti umani verificatesi nella catena di valore di un'impresa rientrante nell'ambito di applicazione della proposta direttiva sul dovere di diligenza e responsabilità delle imprese. Nell'ambito materiale così definito, l'*optio legis* a favore del danneggiato sarebbe stata estesa non soltanto alla legge del luogo della condotta in luogo di quella dell'*eventus damni*, bensì anche alla legge del luogo in cui la società madre ha il proprio domicilio, o, riflettendo la regola prospettata ai fini della giurisdizione nel proposto art. 8, par. 5, da inserirsi nel regolamento Bruxelles I-bis, nel caso in cui il domicilio della società in questione sia in un Paese terzo, alla legge del Paese nel quale la società madre esercita le sue attività. Queste ultime due leggi saranno peraltro destinate a coincidere, nella gran parte dei casi in questione, con la legge del luogo della condotta, posto che, ove la condotta dannosa imputata alla società madre si configuri, come tendenzialmente avviene, in termini di omesso o inadeguato controllo o direzione delle attività della controllata, essa sarà verosimilmente da localizzarsi nel luogo nel quale vengono prese le decisioni pertinenti da parte degli organi della prima società³⁹.

³⁷ Parlement européen, Commission des affaires juridiques, *Projet de rapport contenant des recommandations à la Commission sur le devoir de diligence et la responsabilité des entreprises* (2020/2129(INL)), *Annexe*, III, cit., considerando n. 4 della proposta di regolamento modificativo del regolamento Roma II così come prospettata dalla Commissione giuridica del Parlamento europeo.

³⁸ Si vedano in proposito, tra gli altri, F. MUNARI, L. SCHIANO DI PEPE, *Liability for Environmental Torts in Europe*, in A. MALATESTA (ed.), *The Unification of Choice of Law Rules on Torts and Other Non-Contractual Obligations in Europe*, Padova, 2006, p. 173 ss.; TH. KADNER GRAZIANO, *The Law Applicable to Cross-Border Damage to the Environment. A Commentary on Article 7 of the Rome II Regulation*, in *Yearbook of Private International Law*, 2007, p. 71 ss.; C. HONORATI, *Regolamento n. 864/2007*, cit., p. 543; F. MARONGIU BUONAIUTI, *Le obbligazioni non contrattuali*, cit., p. 130 ss.; G. VAN CALSTER, *Lex ecologia. On applicable law for environmental pollution (Article 7 Rome II), a pinnacle of business and human rights as well as climate change litigation*, in *IPRax*, 2022, p. 441 ss.

³⁹ L'estensione dell'ambito materiale nel quale può essere consentita un'*optio legis* a favore della legge del Paese nel quale è posta in essere la condotta dannosa in luogo della legge del Paese nel quale si manifesta l'*eventus damni* che è destinata ad applicarsi secondo la regola generale di cui all'art. 4, par. 1, del regolamento Roma II è peraltro prospettata come soluzione di carattere generale nel contesto di un'eventuale revisione della disci-

5. *La soluzione al momento prospettata nella proposta di direttiva europea concernente il dovere di diligenza delle imprese, con l'attribuzione di un carattere di applicazione necessaria agli standards in termini di responsabilità da fissarsi negli Stati membri in attuazione della direttiva*

Per quanto le soluzioni prospettate sul fronte della disciplina della giurisdizione e della legge applicabile con riferimento alla responsabilità delle società multinazionali per violazioni dei diritti umani nelle due proposte di regolamento prefigurate nel progetto di risoluzione elaborato dalla Commissione per gli affari giuridici del Parlamento europeo che si sono esaminate potessero apparire sicuramente perfettibili sul piano dei criteri proposti e del coordinamento con le altre regole esistenti all'interno dei due regolamenti, rispettivamente, Bruxelles I-bis e Roma II, nei quali erano destinate ad inserirsi⁴⁰, esse, nondimeno puntavano apprezzabilmente a rendere più completa l'attuazione degli obiettivi perseguiti a livello di disciplina sostanziale della condotta delle società stesse e della relativa responsabilità con la proposta di direttiva sul dovere di diligenza e la responsabilità delle imprese⁴¹.

È quindi sicuramente da criticare il fatto che nella risoluzione adottata dal Parlamento europeo sulla scorta del progetto della Commissione affari giuridici sia scomparso il testo delle due proposte di regolamento in questione⁴², e che, conseguentemente, la Commissio-

plina recata dal regolamento stesso da S. C. SYMEONIDES, *Rome II et la responsabilité délictuelle transfrontière: une nécessaire refonte*, in *Revue critique de droit international privé*, 2002, p. 683 ss.; per una rivisitazione critica dell'orientamento che ha portato alla prevalenza, tanto, in un primo momento, ai fini della giurisdizione in base alla Convenzione di Bruxelles del 1968 e dei regolamenti che la hanno sostituita, quanto, in seguito e sulla scia della giurisprudenza formatasi a questo riguardo, ai fini della legge applicabile nel regolamento Roma II, del luogo dell'*eventus damni* sul luogo della condotta dannosa come criterio di localizzazione del fatto illecito, A. DAVI, *La localisation du dommage d'origine délictuelle en droit international privé italien et dans la jurisprudence de la Cour de justice européenne*, in *Riv. dir. int.*, 2022, p. 657 ss., spec. p. 673 ss.

⁴⁰ Sul piano della disciplina della giurisdizione in materia appare strutturata più efficacemente la proposta elaborata dal Groupe européen de droit international privé, *Recommandation du Groupe européen de droit international privé (GEDIP/EGPIL) à la Commission européenne concernant les aspects de droit international privé du futur instrument de l'Union européenne sur le devoir de diligence et la responsabilité des entreprises*, 8 ottobre 2021, par. 2, punto 2.1, dove il Groupe européen ha prospettato l'estensione del meccanismo della connessione per cumulo soggettivo attualmente contemplata all'art. 8, par. 1, del regolamento Bruxelles I-bis nei confronti di convenuti non domiciliati in uno Stato membro, così da consentire, in ipotesi, di convenire innanzi ai giudici dello Stato membro nel quale sia domiciliata la società madre anche una o più società controllate aventi sede in un Paese terzo, come indicato nel commento che accompagna la raccomandazione, *ivi*, p. 4. Si veda anche il progetto, elaborato dall'Open-Ended Intergovernmental Working Group (OEIGWG) istituito dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, di un *Legally Binding Instrument to Regulate, in International Human Rights Law, the Activities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises*, OEIGWG Chairmanship Third Revised Draft 17.08.2021, il quale, all'art. 9, prevede un ventaglio di fori alternativi innanzi ai quali possano essere introdotte azioni intraprese dalle vittime di violazioni dei diritti umani rientranti nell'ambito di applicazione dello strumento, con l'aggiunta, all'art. 9.4, di un foro basato sulla connessione per cumulo soggettivo. Si vedano in proposito, con riferimento al progetto in questione, noto anche come *Draft Treaty on Business and Human Rights*, N. BUENO, C. BRIGHT, *Implementing Human Rights Due Diligence Through Corporate Civil Liability*, in *Int. Comp. Law Quart.*, 2020, p. 789 ss., spec. p. 797 ss., e, con riferimento alle regole di giurisdizione prospettate, R. GRECO, *Corporate Human Rights Due Diligence and Civil Liability: Steps Forward Towards Effective Protection?*, in *Dir. um. dir. int.*, 2023, p. 5 ss., spec. p. 22 ss.

⁴¹ Si veda ancora il *Projet de rapport contenant des recommandations à la Commission sur le devoir de diligence et la responsabilité des entreprises* elaborato dalla Commissione giuridica del Parlamento europeo, 2020/2129(INL), *cit.*, punti 14 e 15.

⁴² Si veda il doc. P9_TA(2021)0073, *Dovere di diligenza e responsabilità delle imprese. Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2021 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese* (2020/2129(INL)), spec. punto 29.

ne europea abbia fatto seguito con la presentazione della sola proposta di direttiva sul dovere di diligenza e di responsabilità delle imprese⁴³, senza accompagnare la proposta in questione con proposte parallele di regolamento volte ad incidere sulla disciplina della giurisdizione e della legge applicabile in materia, secondo la visione maggiormente organica e sistematica della materia che aveva ispirato il progetto di risoluzione della Commissione affari giuridici del Parlamento europeo sul quale ci si è soffermati. Nondimeno, tanto nella risoluzione come poi adottata dal Parlamento europeo quanto nella successiva proposta di direttiva presentata dalla Commissione europea si è tentato un pur limitato recupero della dimensione internazionalprivatistica della problematica. Ciò è avvenuto mediante l'inserimento, dapprima, in un articolo autonomo del testo come prospettato dal Parlamento europeo nella raccomandazione allegata alla risoluzione adottata⁴⁴, e poi, in termini in di minore evidenza e di più limitata portata materiale, in un paragrafo della disposizione dedicata alla responsabilità delle imprese nella proposta di direttiva presentata dalla Commissione europea⁴⁵, della previsione dell'obbligo per gli Stati membri di conferire carattere di applicazione necessaria alle disposizioni pertinenti della direttiva, ovvero alle disposizioni nazionali adottate in attuazione della stessa.

In concreto, la disposizione così come si presenta attualmente formulata nell'art. 22, par. 5, della proposta di direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese presentata dalla Commissione europea pare restringere la portata materiale della previsione così come era stata inizialmente formulata nella raccomandazione allegata alla risoluzione del Parlamento europeo. L'iniziale formulazione presentava un margine di ambiguità quanto alla individuazione delle «disposizioni pertinenti» della futura direttiva alle quali la prevista attribuzione del carattere di applicazione necessaria dovesse riferirsi, non risultando effettivamente chiaro quali dovessero precisamente essere le regole contenute nella proposta direttiva a dover essere considerate tali. La norma come successivamente riformulata nella proposta di direttiva chiarisce, infatti, che il carattere di applicazione necessaria sarà da attribuirsi, per un verso, non già alle disposizioni della direttiva in quanto tali, bensì alle disposizioni nazionali di recepimento, ciò che appare maggiormente coerente con la tradizionale configurazione delle norme di applicazione necessaria come disposizioni suscettibili di applicarsi direttamente alla fattispecie in questione indipendentemente dal suo assoggettamento ad altra legge in base alle norme di diritto internazionale privato⁴⁶, e, per altro verso, individua espressamente come oggetto della prevista attribuzione del carattere di applicazione necessaria il regime di responsabilità delle imprese adottato in recepimento delle disposizioni contenute nello stesso art. 22 della proposta di direttiva.

Inoltre, non si può fare a meno di notare un'ulteriore sfumatura tra la previsione così come formulata nella raccomandazione allegata alla risoluzione adottata dal Parlamento eu-

⁴³ Commissione europea, *Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937*, COM(2022) 71 final del 23 febbraio 2022.

⁴⁴ Doc. P9_TA(2021)0073, *Dovere di diligenza e responsabilità delle imprese. Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2021*, cit., art. 20 del testo prospettato della proposta da presentarsi da parte della Commissione europea.

⁴⁵ *Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937*, COM(2022) 71 final, cit., art. 22, par. 5, e considerando n. 61 del preambolo.

⁴⁶ Si veda in generale, per tutti, A. BONOMI, *Le norme imperative nel diritto internazionale privato*, Zürich, 1998, p. 138 ss.; per una ricostruzione del contributo dato dalla dottrina italiana del secondo dopoguerra allo studio di questa categoria di norme, A. DAVI, *La Rivista e gli studi di diritto internazionale privato in Italia nel dopoguerra*, in *Riv. dir. int.*, 2007, p. 5 ss., spec. p. 33 ss.

ropeo, per la quale le disposizioni prese in considerazione avrebbero dovuto considerarsi norme di applicazione necessaria ai sensi dell'art. 16 del regolamento n. 864/2007 o Roma II, quale che fosse la legge regolatrice, e la previsione poi inserita nella proposta di direttiva presentata dalla Commissione europea, per la quale le disposizioni nazionali di recepimento dovranno rivestire carattere di applicazione necessaria nel caso in cui il diritto applicabile non sia quello di uno Stato membro. In realtà, la differenza è in questo caso di minore portata rispetto a quanto possa sembrare, se si considera che l'iniziale formulazione della disposizione, così come contenuta nella raccomandazione allegata alla risoluzione del Parlamento europeo, si riferiva, impropriamente come si è rilevato, alle norme della direttiva in quanto tali, con ciò presupponendo per necessaria implicazione che il carattere di applicazione necessaria della disciplina considerata si sarebbe posto nei confronti del diritto di Stati non soggetti alle sue disposizioni. Per di più, non si può fare a meno di notare che la Corte di giustizia nella nota sentenza *Unamar* ha preso posizione restrittivamente in ordine alla possibilità per i giudici di uno Stato membro di applicare quali norme di applicazione necessaria del foro le disposizioni nazionali di recepimento di una direttiva europea in luogo delle disposizioni di recepimento adottate nella legge di un altro Stato membro individuata come applicabile al rapporto in virtù delle norme di diritto internazionale privato⁴⁷. Ciò nella misura in cui le norme nazionali di recepimento contenute in quest'ultima legge diano corretta attuazione, nei limiti del margine di discrezionalità concretamente lasciato agli Stati membri al riguardo, alla direttiva in questione, e ciò a prescindere dal fatto che le norme di recepimento contenute nella legge del foro potessero rivelarsi idonee a fornire una tutela più ampia agli interessi della categoria di soggetti presi in considerazione dalla direttiva in esame⁴⁸. La soluzione accolta nell'art. 22, par. 5, della proposta di direttiva sul dovere di diligenza delle imprese appare, quindi, coerente con l'obiettivo di evitare, per un verso, un'inopportuna compressione del margine di autonomia lasciato ai singoli Stati membri nella scelta dei termini più in linea con il modo di essere dei rispettivi ordinamenti giuridici nei quali dare attuazione agli obiettivi in termini di fissazione di un adeguato *standard* di responsabilità delle imprese posti dalla direttiva, evitando al tempo stesso, in ossequio al principio della reciproca fiducia che è cardine del sistema della cooperazione giudiziaria civile nell'Unione, che i giudici di uno Stato membro possano essere chiamati a imbarcarsi in un inopportuno esercizio di comparazione delle proprie disposizioni nazionali di recepimento della direttiva con quelle adottate in altri Stati membri. Al tempo stesso, la previsione del carattere di applicazione necessaria delle norme in questione nei casi in cui ad essere applicabile sia la legge di un Paese terzo si rivela chiaramente rivolta al fine, coerente con la logica già esplicitata dalla Corte di giustizia nella più risalente sentenza *Ingmar*⁴⁹, di evitare che l'attuazione degli obiettivi posti dal legislatore dell'Unione possa essere frustrata per effetto dell'assoggettamento di un rapporto, di per sé rientrante nell'ambito disciplinato dalla direttiva in questione, alla legge di uno Stato terzo, della quale non può attendersi che necessariamente persegua obiettivi analoghi⁵⁰.

⁴⁷ Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 17 ottobre 2013, causa C-184/12, *United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) c. Navigation Maritime Bulgare*, ECLI:EU:C:2013:663.

⁴⁸ Ivi, par. 52.

⁴⁹ Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 9 novembre 2000, causa C-381/98, *Ingmar GB Ltd c. Eaton Leonard Technologies Inc.*, ECLI:EU:C:2000:605, par. 25.

⁵⁰ Si veda, nel senso che l'applicazione quali norme di applicazione necessaria di disposizioni appartenenti ad una legge diversa da quella applicabile in base alle norme di diritto internazionale privato presuppone, particolarmente nella misura in cui possa essere suscettibile di rilevare come un ostacolo all'esercizio all'interno dell'Unione europea delle libertà tutelate dai Trattati, una comparazione tra gli effetti suscettibili di derivare

6. Considerazioni conclusive

La soluzione, adottata dalla Commissione europea nella proposta di direttiva sul dovere di diligenza delle imprese, di considerare alla stregua di norme di applicazione necessaria la disciplina della responsabilità delle imprese così come contenuta nella legislazione nazionale di recepimento nei casi in cui in base alle norme di conflitto esistenti sia applicabile la legge di uno Stato terzo costituisce un rimedio solo parzialmente soddisfacente alle difficoltà con le quali si trovano confrontati i soggetti danneggiati da violazioni dei diritti umani e, più specificamente per quanto rileva ai fini di questo studio, da danni ambientali imputabili a enti rientranti nella catena di valore di società multinazionali. Infatti, per quanto, nella misura in cui si tratti di quest'ultimo tipo di danni, innanzi ai giudici degli Stati membri soggetti all'applicazione del regolamento n. 864/2007 o Roma II possa essere esercitata dai soggetti che si ritengono lesi l'*optio legis* offerta ad essi dall'art. 7 del regolamento a favore della legge del luogo nel quale si è svolta la condotta dannosa in luogo della legge del luogo nel quale si è manifestato il danno, anche questa possibilità rischia di rivelarsi non risolutiva. Rimane, in ogni caso, l'ostacolo per cui, in mancanza di un criterio idoneo a radicare la giurisdizione dei giudici di uno Stato membro relativamente ad un'azione risarcitoria del tipo considerato, i soggetti interessati si troverebbero nell'impossibilità tanto di esercitare l'*optio legis* prevista dall'art. 7 del regolamento Roma II, quanto, per le restanti violazioni dei diritti umani non riconducibili a danni ambientali, di avvalersi della disciplina materiale della responsabilità delle imprese contenuta nella legislazione nazionale di recepimento della futura direttiva quali norme di applicazione necessaria nel senso dell'attuale art. 22, par. 5, della relativa proposta. Entrambe queste opportunità presuppongono, infatti, che dell'individuazione della disciplina applicabile si discuta innanzi ai giudici di uno Stato membro, soggetto, rispettivamente, al regolamento Roma II ovvero alla direttiva in questione, una volta che questa sarà stata adottata e debitamente recepita⁵¹.

Peraltro, lo stretto ed inscindibile collegamento tra le due dimensioni della disciplina della giurisdizione e della legge applicabile alle azioni traenti origine da violazioni dei diritti umani poste in essere all'interno della catena di valore delle società multinazionali è stato

dall'applicazione delle norme in questione rispetto a quelli suscettibili di scaturire dall'applicazione della legge altrimenti applicabile secondo le norme di diritto internazionale privato, alla luce di quanto affermato dalla Corte di giustizia nella sentenza del 23 novembre 1999, cause riunite C-369/96 e C-376/96, *Arblade e Leloup*, ECLI:EU:C:1999:575, par. 30 ss., A. DAVÌ, *La Rivista e gli studi di diritto internazionale privato*, cit., p. 36 s.; N. BOSCHIERO, *I limiti al principio d'autonomia posti dalle norme generali del regolamento Roma I*, in EAD. (a cura di), *La nuova disciplina comunitaria della legge applicabile ai contratti (Roma I)*, Torino, 2009, p. 67 ss., spec. p. 87; F. MARONGIU BUONAIUTI, *Le obbligazioni non contrattuali*, cit., p. 161.

⁵¹ È appena il caso di ricordare a questo proposito che le regole di giurisdizione, in quanto suscettibili di determinare l'applicazione delle regole contenute in un determinato sistema di diritto internazionale privato piuttosto che in un altro, hanno un'inevitabile incidenza sull'individuazione della legge applicabile a un determinato rapporto giuridico. Si vedano al riguardo, tra gli altri, nell'ambito di una letteratura amplissima, W. WENGLER, *The General Principles of Private International Law*, in *Recueil des cours*, vol. 104, 1961-III, p. 273 ss., spec. p. 443 ss.; P. PICONE, *Les méthodes de coordination entre ordres juridiques en droit international privé*, ivi, vol. 276 (1999), p. 9 ss., spec. p. 259 ss.; L. DE LIMA PINHEIRO, *A triangularidade do direito internacional privado – Ensaio sobre a articulação entre o direito de conflitos, o direito da competência internacional e o direito de reconhecimento*, in *Estudos em homenagem à Professora Doutora Isabel de Magalhães Collaço*, Coimbra, 2002, p. 311 ss.; P. MANKOWSKI, *Internationale Zuständigkeit und anwendbares Recht – Parallelen und Divergenzen*, in *Festschrift für Andreas Heldrich*, München, 2005, p. 867 ss.

messo in luce ripetutamente e da più parti⁵², potendo ormai considerarsi sufficientemente pacifico che tanto le regole relative all'allocazione della giurisdizione quanto quelle concernenti l'individuazione della legge applicabile in relazione a controversie che presentano collegamenti con più ordinamenti giuridici, a dispetto della loro apparente neutralità, sono suscettibili di avere un impatto considerevole sulle prospettive di tutela dei diritti delle persone coinvolte, tanto in considerazione della loro incidenza, diretta, nel caso delle regole sulla legge applicabile, o indiretta, nel caso delle regole sulla giurisdizione, sull'individuazione della disciplina materiale applicabile, quanto, relativamente a queste ultime regole, sul fronte della garanzia del diritto di accesso alla giustizia e del diritto alla parità delle armi tra i litiganti⁵³. Sotto quest'ultimo fronte, per quanto il diritto di accesso alla giustizia si configuri chiaramente nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo come un diritto passibile di limitazioni, suscettibili di derivare anche dalle regole con le quali ciascuno Stato delimita l'ambito della giurisdizione dei propri giudici, ovvero, nel caso degli Stati membri dell'Unione europea, dalle regole poste da quest'ultima nell'esercizio della propria competenza legislativa trasferitale dagli Stati membri stessi, nondimeno le limitazioni al diritto in questione in tanto si possono considerare conformi alla Convenzione europea, e, in termini corrispondenti, alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, in quanto perseguono un fine legittimo in una società democratica. Come tale può considerarsi quello di evitare, per quanto possibile, che i giudici di uno Stato membro debbano avere a pronunciarsi su una controversia prevalentemente collegata con uno Stato terzo, col rischio di addivenire alla pronuncia di una decisione il cui riconoscimento potrebbe avere ad essere rifiutato in quest'ultimo Paese. Inoltre, in ossequio al principio di proporzionalità, le limitazioni in questione non dovranno andare al di là di quanto è necessario per perseguire tale fine, e, in ogni caso, non dovranno giungere al punto di privare del tutto di contenuto il diritto in questione⁵⁴. Quest'ultimo profilo, accanto a quello della parità delle armi tra i litiganti, appa-

⁵² Si vedano, oltre al progetto di risoluzione elaborato dalla Commissione affari giuridici del Parlamento europeo citato in nota 23 ed esaminato nel par. 3, alla raccomandazione del Groupe européen de droit international privé e al *Draft Treaty on Business and Human Rights* citati in nota 40, la raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa su *Human Rights and Business, Recommendation CM/Rec(2016)3 of the Committee of Ministers to Member States*, del 2 marzo 2016, punti 31 ss.; lo studio del Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, *Business and Human Rights: Making the Legally Binding Instrument Work in Public, Private and Criminal Law*, dovuto a A. PETERS, S. GLESS, CH. THOMALE, M.-PH. WELLER, in *MPIL Research Paper Series*, No. 2020-06, p. 25 ss., e il rapporto dello European Law Institute, *Business and Human Rights: Access to Justice and Effective Remedies (with input from the EU Agency for Fundamental Rights, FRA)*, Vienna, 2022, p. 43 ss..

⁵³ Come sottolineato, tra l'altro, nella già citata risoluzione adottata dall'Institut de droit international nella sessione online del 2021 su *Human Rights and Private International Law* e nei relativi lavori preparatori, per i quali si vedano in particolare Institut de droit international, 4^{ème} Commission, *Droits de l'homme et droit international privé – Human Rights and Private International Law*, Rapporteur: J. BASEDOW, *Summary of the Report submitted in September 2018*, spec. p. 15 ss., e, successivamente, *Draft Resolution Explanatory Report*, 27 January 2021, Rapporteur: F. POCAR, p. 4 ss. Si vedano con riguardo alla risoluzione, relativamente ai profili di carattere più generale, P. PIRONE, *La risoluzione dell'Institut de droit international su Human Rights and Private International Law: considerazioni generali*, in *Dir. um. dir. int.*, 2022, p. 243 ss.; R. BARATTA, *Art. 1 e 2 della risoluzione dell'Institut de droit international su Human Rights and Private International Law: i diritti umani quali regole ordinanti del diritto internazionale privato*, *ivi*, p. 261 ss.; con specifico riferimento all'art. 3 della risoluzione, concernente la disciplina della giurisdizione e la sua incidenza sul diritto di accesso alla giustizia, F. MARONGIU BUONAIUTI, *Art. 3 della risoluzione dell'Institut de droit international su Human Rights and Private International Law: la disciplina della giurisdizione in materia civile e la sua incidenza sul diritto di accesso alla giustizia*, *ivi*, p. 283 ss.

⁵⁴ Si vedano, tra le altre, Corte europea dei diritti umani, sentenza del 21 novembre 2001, ricorso n. 35763/97, *Al Adsani c. Regno Unito*; sentenza del 21 novembre 2001, ricorso n. 31253/962, *McElhinney c. Irlanda*; decisione sulla ricevibilità del 12 dicembre 2002, ricorso n. 59021/00, *Kalogeropoulou c. Grecia e Germania*. Si veda in pro-

re di rilievo particolarmente critico relativamente al tipo di controversie delle quali ci si sta occupando, nelle quali, come si è già avuto modo di rilevare sulla scorta dei casi della prassi ai quali si è fatto riferimento, si pone per una serie di considerazioni il motivo di temere che i soggetti danneggiati dalle violazioni in questione possano non avere accesso ad una tutela giurisdizionale effettiva dinanzi ai giudici dei Paesi terzi nei quali le violazioni stesse hanno avuto luogo e nei quali i soggetti più direttamente responsabili sono tendenzialmente domiciliati, sia in considerazione del rischio di non poter godere innanzi ai giudici di quei Paesi delle garanzie di un equo processo, sia in relazione alla verosimile prospettiva di vedere applicata una disciplina sostanziale assai meno sensibile all'esigenza di tutelare i diritti umani, incluso il diritto ad un ambiente sano, rispetto a quella che potrebbe trovare applicazione innanzi ai giudici di uno Stato membro dell'Unione europea, o, ponendosi nell'ottica della Convenzione europea, di uno Stato parte di quest'ultima⁵⁵.

posito, da ultimo, F. MARONGIU BUONAIUTI, *Art. 3 della risoluzione dell'Institut de droit international su Human Rights and Private International Law*, cit., p. 287 ss.

⁵⁵ Si vedano sul punto, recentemente, O. LOPES PEGNA, *Accesso alla giustizia e giurisdizione nel contenzioso transfrontaliero*, Bari, 2022, p. 141 ss.; M. POESEN, *Civil Litigation Against Third-Country Defendants in the EU: Effective Access to Justice as a Rationale for European Harmonization of the Law of International Jurisdiction*, in *Comm. M. Law Rev.*, 2022, p. 1597 ss., spec. p. 1604 ss.